



CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI
DI SICUREZZA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI
AMBIENTALI LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA IN CASO DI SINISTRO.

Il giorno del mese di _____ dell'anno 20__-----

- **da una parte: l'arch. Pierpaola Archini**, nata in Brescia (BS) il giorno
24.06.1975, Dirigente del Settore delle Strade e dei Trasporti della
Provincia di Brescia (C.F.: 80008750178 P.IVA: 03046380170) (di
seguito anche "**Amministrazione aggiudicatrice**") qui agente in tale sua
qualità e veste, in rappresentanza e nell'interesse esclusivo della stessa;

- **dall'altra parte: il** _____, nato in
_____ il giorno _____, domiciliato
per la carica in _____) che qui agisce
per conto e nell'interesse della _____

_____ (d'ora in poi anche:
"**Concessionario**") con sede legale _____ (C.F. e
P. IVA: _____) iscritta nel R.E.A.
n. _____ delle Imprese della C.C.I.A.A. di Brescia,
nella sua qualità di Amministratore - Legale Rappresentante. -----

-----**PREMESSO CHE:**-----

- Con determinazione dirigenziale n. ____/____ in data _____,
esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una procedura *aperta* ai sensi
dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive

modificazioni e integrazioni., da aggiudicarsi mediante applicazione del criterio *dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020*; -----

- con determinazione dirigenziale n. ____/____ in data _____ - sono stati approvati i Verbali di gara e la concessione

in epigrafe è stata definitivamente aggiudicata al Concessionario; -----

- sono stati effettuati nei confronti del Concessionario – con esito favorevole - gli accertamenti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 inerenti alle cause di esclusione e quelli previsti dall'art. 83 del medesimo decreto, inerenti i requisiti per la partecipazione alle procedure di gara; -----

-----SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:-----

ART. 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE: La Provincia di Brescia, come sopra rappresentata, affida al Concessionario, che, come sopra rappresentato accetta, la concessione indicata in epigrafe. Il presente atto riguarda la concessione pluriennale del servizio RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA IN CASO DI SINISTRO, come meglio specificato nel relativo Capitolato d'oneri. La concessione deve essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, di quanto approvato con i provvedimenti richiamati nelle premesse e con piena osservanza del capitolato speciale.

Detto capitolato d'oneri, sottoscritto dal Legale Rappresentante del

Concessionario a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata, e depositato agli atti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegato al contratto. -----

Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto -----

- la cauzione definitiva costituita con polizza di garanzia; -----

- il "Patto di integrità" in materia di contratti pubblici della Provincia di Brescia approvato con determinazione dirigenziale n. 1518/2016; -----

- l'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara. -----

La concessione è, inoltre, soggetta alle condizioni contenute nel bando di gara. -----

ART. 2. Il servizio non deve comportare alcun onere economico a carico della Provincia. Ai sensi dell'art. 165 del d.lgs. 50/2016 il corrispettivo per il Concessionario è costituito unicamente dal "diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Il Concessionario si assume completamente il rischio di impresa e potrà agire nei confronti delle compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, (ad esempio, veicolo non assicurato, assenza d'identificazione del veicolo, ecc.) nessun onere economico potrà gravare sulla Provincia.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi restano comunque tutti a carico esclusivo del Concessionario del servizio, ai sensi dell'art. 3, lett. vv), del d.lgs. 50/2016 ("assunzione in capo al Concessionario del rischio

operativo legato alla gestione dei servizi”).

ART. 3. DURATA DELLA CONCESSIONE: richiamato l’art. 2 del Capitolato d’oneri, la concessione ha durata 2 anni (decorrenti dal_____). L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni oltre ad un massimo di ulteriori 6 mesi nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali della nuova gara. L’Amministrazione Aggiudicatrice esercita tale facoltà comunicandola al Concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. -----

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA: a norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il concessionario ha costituito garanzia definitiva per l’importo di € _____ (€ _____ / _____) - godendo il concessionario della riduzione del 50% dell’importo cauzionale previsto poiché è in possesso di certificazione ISO 9001:2015 (solo se presente) - mediante polizza fidejussoria emessa da _____, al n. _____, in data _____; -----

ART. 5 - PENALI: Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi e dei termini contenuti nel Capitolato Speciale comporta l’applicazione delle penali previste dall’art. 20 dal Capitolato, a cui si fa specifico rimando per la disciplina completa; -----

ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: il Concessionario, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto

2010, n. 136 e ss.mm.ii.; il Concessionario, il subappaltatore ed il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne informano la Provincia di Brescia e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Brescia; il Concessionario, i subappaltatori ed i subcontraenti devono comunicare alla Provincia di Brescia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in argomento entro sette giorni dalla loro accensione, o, se già esistenti, dal loro primo utilizzo per tale commessa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti; in caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria, si applicano le sanzioni comminate dalla medesima L. 136/2010 e ss.mm.ii.; è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (C.I.G.) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (C.U.P.). -----

ART. 7 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI: Nell'esecuzione della concessione, il Concessionario si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008; si obbliga, inoltre, ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona; il Concessionario è, altresì, tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori. -----

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO: E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; salvo quanto previsto

dall'art. 105 comma 1 secondo periodo del D.Lgs 50/2016; -----

ART. 9 - SUBAPPALTO: si applicano le disposizioni di cui all'art. 174

del D.Lgs. 50/2016; l'impresa in sede di gara ha dichiarato di *volere*

subappaltare _____ / *di non voler* subappaltare alcuna opera -----

ART. 10 – DELEGA: la Provincia autorizza e conferisce al

concessionario specifica delega ad intraprendere ogni opportuna azione

nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c., a denunciare

alla compagnia di assicurazione il sinistro, a trattarne la liquidazione,

incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenere

l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita, acquisire copia dei verbali

relativi ai sinistri redatti dagli organi di polizia. É onere del concessionario

agire avverso le compagnie di assicurazione al fine di ottenere la

liquidazione dei danni cagionati alla Provincia da parte degli assicurati.

Ne segue che il concessionario non potrà pretendere interessi, né

eccepire alcunché nei confronti della Provincia per il mancato o ritardato

pagamento da parte della compagnia assicurativa. -----

ART. 11 – FACOLTA' DI RECESSO: La Provincia si riserva la facoltà

di recedere dal contratto di concessione in qualunque momento. In tal

caso il concessionario può esercitare le proprie azioni dirette al

rimborso da parte delle compagnie di assicurazione fino all'ultimo

intervento eseguito prima della data del recesso, il cui esercizio da

parte della Provincia deve essere preceduto da una formale

comunicazione al concessionario, da darsi con preavviso non inferiore

a venti giorni. In caso di recesso della Provincia è escluso qualsiasi

indennizzo od emolumento, sotto qualsiasi forma o importo, a favore

del concessionario, sia pure di natura risarcitoria, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1, CO. 13, D.L.

95/2012, CONVERTITO CON L. 135/2012 Qualora, in vigenza di

contratto, intervenga una convenzione Consip s.p.a., stipulata ai sensi

dell'art. 26, co. 1, della l. 23.12.1999, n. 488, con parametri migliorativi e

il Concessionario non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni

previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all'art. 26,

co. 3, della citata l. 488/1999, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 13,

del d.l. 06.07.2012, n. 95, convertito con l. 07.08 2012, n. 135, la

Provincia ha il diritto di recedere dal contratto previa comunicazione

formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni, senza alcun

indennizzo e/o compenso a favore del Concessionario. -----

ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO

COMPETENTE: Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti, ai sensi

dell'art. 20 del c.p.c. sarà competente il Foro di Brescia. -----

Per tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge

domicilio presso la sede della Provincia di Brescia, p.zza Paolo VI, n. 29

– Brescia. Di ogni comunicazione depositata presso il domicilio eletto

dovrà essere data tempestiva comunicazione al Concessionario. -----

ART. 14 - RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI:

Per quanto non previsto nel presente contratto, la concessione è

soggetta alle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'oneri, nelle

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare

riguardo al D.Lgs. 50/2016 ed al D.P.R. 207/2010 "Regolamento di

esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” (nelle parti ancora
vigenti).-----

ART. 15 - PATTO DI INTEGRITÀ: il Concessionario accetta
incondizionatamente le condizioni previste dal Patto d'Integrità della
Provincia di Brescia, allegato al presente contratto. -----

ART. 16 - SPESE CONTRATTO: Tutte le spese, diritti ed imposte
inerenti alla stipula del presente contratto e le dipendenti, eccetto I.V.A.,
sono a carico del Concessionario. Il pagamento dell'imposta di bollo è
stata assolta tramite pagamento con modello F23. -----

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente in data_____.-----

Per il Concessionario

Per la Provincia di Brescia:

Il Legale Rappresentante

IL DIRIGENTE

Sig. _____

Arch. Pierpaola Archini

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile si
approvano specificatamente gli articoli 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-16-17.

Per il Concessionario

Il Legale Rappresentante

Sig. _____